

I NUOVI CONGEDI GIORNALIERI PER I PAPÀ

È stato introdotto per i padri dei bambini nati dal 1° gennaio 2013 l'OBBLIGO di fruire entro il 5° mese di vita del figlio di 1 giorno di congedo.

Sempre entro i primi 5 mesi del bambino, è prevista la POSSIBILITÀ per il padre di astenersi dal lavoro per ulteriori 1 o 2 giorni.

Vediamo di che si tratta e quali sono le modalità e le condizioni per avvalersi dei nuovi congedi.



CONGEDO OBBLIGATORIO DI 1 GIORNO

Il congedo obbligatorio di 1 giorno deve essere fruito **entro il 5° mese** dalla nascita del bambino, **anche in contemporanea** alla fruizione del congedo di maternità o parentale della madre (cosiddette astensioni obbligatorie o facoltative della madre).

CONGEDO FACOLTATIVO DI 1 O 2 GIORNI

Anche il congedo facoltativo di 1 o 2 giorni (anche, ma non necessariamente, continuativi), deve essere fruito **entro il 5° mese** di vita del figlio: la fruizione è però subordinata alla decisione della **madre** lavoratrice di **non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità** (astensione obbligatoria). Pertanto la madre dovrà anticipare il termine finale dell'astensione obbligatoria di un numero di giorni pari ai giorni fruiti dal padre (quindi rientrerà al lavoro 1-2 giorni prima o anticiperà di 1-2 giorni l'avvio dell'astensione facoltativa). Il congedo facoltativo è comunque fruibile dal padre anche **contemporaneamente all'astensione della madre**.

IL TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE

Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per entrambe le forme di congedo, ad un'**indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100%** della retribuzione.

Dal punto di vista previdenziale gli viene riconosciuta la **contribuzione figurativa** piena.

LA DOMANDA E LE MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CONGEDO OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO

Il padre deve comunicare all'azienda in forma scritta (allegato **fac-simile** richiesta) - o eventualmente tramite la procedura informatica aziendale di richiesta e rilevazione delle assenze - i giorni in cui fruirà del congedo, con un **preavviso non inferiore a 15 giorni**.

Sarà compito del datore di lavoro comunicare all'INPS le giornate di congedo utilizzate.

Nei caso di **congedo facoltativo**, il padre lavoratore dovrà allegare alla richiesta una **dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità** a lei spettante, per un numero di giorni equivalente a quello fruito dal padre (con conseguente riduzione del congedo di maternità medesimo); tale documentazione dovrà essere **trasmessa anche al datore di lavoro della madre**.

I permessi in questione **non** sono **frazionabili ad ore**.

Le norme illustrate si applicano **anche al padre adottivo o affidatario**.

Spett.

Oggetto: Richiesta di CONGEDO PER IL PADRE LAVORATORE ai sensi dell'articolo 4, comma 24, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Il sottoscritto _____ padre di _____
nato/a a _____ il _____ comunica che intende fruire del congedo
OBBLIGATORIO / FACOLTATIVO¹ previsto per il padre lavoratore dipendente dall'articolo 4,
comma 24, della legge 28 giugno 2012, n. 92, il/i giorno/i _____

Distinti saluti.

Firma

Data _____

¹ Indicare se OBBLIGATORIO o FACOLTATIVO, cancellando la voce che non interessa.

N.B.: In caso di congedo FACOLTATIVO allegare dichiarazione della madre di rinuncia alla fruizione del congedo di maternità a lei spettante per un numero di giorni equivalente a quelli fruiti dal padre.